

- di essersi ormai accordata con tutti gli inquilini per il rilascio anticipato degli appartamenti e di aver dovuto spostare al 30 aprile 1959, salvo proroga di due mesi per cause di forza maggiore, il termine della consegna, per le esigenze di quattro di detti inquilini, i quali entreranno in possesso dei nuovi alloggi poco prima di tale data;

- di aver posto a carico dell'Istituto la concessione di due locali del ricostruendo stabile agli attuali affittuari dei due negozi, per equo canone, al solo scopo di facilitare la liberazione dei negozi stessi; tale impegno dell'I.N.A. dovrà essere assunto solo per il caso che i due affittuari lascino bonariamente liberi i negozi non più tardi della data di liberazione dell'ultimo appartamento; in caso diverso resteranno all'Istituto le vie di legge per spostare i due locatari a norma della legge 23 maggio 1950 n. 253,